

CONTRO

RECLAMANTE

del ricorso in primo grado

Francesco Precenzano che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine  
elette domo in Roma, via Valadier n. 39 presso lo studio dell'Avv.

domiciliato in [redacted] presso [redacted]  
nato ad Abidjan (Costa d'Avorio) il 19.12.1977

DA

all'udienza del 10 gennaio 2011, promosso

generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2009, posto in decisione  
nel procedimento camerale ex art. 739 c.p.c., iscritto al n. 50265 del ruolo

SENTENZA

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

con 5684  
M/1486

Cons. Gianna Maria Zannella  
CONSIGLIERE RELATORE

Cons. Lucio Boichio  
CONSIGLIERE

Cons. Mariangela Cecere  
RICCARDO SCARANO 201  
PRESIDENTE

Composta dai magistrati:

**0963**  
M/14

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ADDEBITO

18/3/11  
vrt

1A

Frouseo  
Frouseo



8

2

D.P.R.

Ministero dell'Interno, domo in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

RECLAMATO - NON COSTITUITO

E

Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della status di rifugiato

rifugiato

RECLAMATA - NON COSTITUITA

E

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma

INTERVENTO

PREMESSO che:

Il cittadino della Costa d'Avorio, ha presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di riconoscimento della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, di asilo politico;

con provvedimento notificato alla parte istante il 9/1/2008 la Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento dello status di rifugiato ha rigettato la domanda rilevando che sussistevano perplessità in ordine alla veridicità e credibilità di quanto asserto, anche perché il ricorrente aveva ottenuto il passaporto dalle stesse autorità alle quali attribuiva i tentati persecutori; contro il provvedimento amministrativo l'odierno reclamante ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma;

il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso poiché l'interessato non aveva provato i propri assunti, omettendo di produrre anche i documenti con attestazione di autenticità ed aveva inoltre ottenuto il passaporto dalle autorità del proprio Paese d'origine;



contro il provvedimento del Tribunale [redacted] ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte;

il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza camerale sono stati ritualmente comunicati dalla cancelleria alla Commissione Territoriale ed al P.M.;

la Commissione Territoriale di Roma non si è costituita e non è comparso neppure dinanzi a questa Corte, dinanzi alla quale è stato invece sentito il reclamante e sono stati acquisiti documenti presso il Ministero degli Affari Esteri in ordine alla situazione politica generale della Costa d'Avorio ed ai fatti rappresentati dal reclamante;

il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo;

OSSERVATO CHE;

➤ le vigenti disposizioni legislative impongono sia all'Autorità di pubblica sicurezza sia alle Commissioni territoriali chiamate a decidere sulle richieste di protezione internazionale di accertare preventivamente l'identità e la nazionalità del richiedente (vedi, ad es., art. 3 D.Lgs. n. 251/2007, art. 20 D.Lgs. n. 5/2008); nel caso di specie, non sono sorti dubbi sulle generalità del richiedente quali indicate in epigrafe; egli ha invero prodotto un passaporto rilasciato dalla Costa d'Avorio, posto peraltro a base della decisione della Commissione Territoriale per respingere il ricorso e, quindi, implicitamente ritenuto valido;

➤ dai documenti prodotti emerge che il reclamante era membro del MFA, *Mouvement des Forces d'Avenir*, partito all'opposizione quando egli è giunto in Italia;

➤ il 28.11.2010 si sono tenute le elezioni in Costa d'Avorio ed è risultato eletto Alassane Ouattara, esponente di un partito oppositore al Presidente



8

uscante Laurent Gbagbo;

➤ dai siti web "reuters" ed "euro news" risulta che il 19.1.2011 il

Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. ha deliberato all'unanimità l'invio di 2.000 "caschi blu" per evitare che il contrasto tra il presidente eletto e riconosciuto internazionalmente, Ouattara, ed il presidente sconfitto, Laurent Gbagbo, si inasprisca e sfoci in disordini incontrollati, poiché quest'ultimo rifiuta di deporre il potere e l'esercito è a lui fedele ( cfr. anche il sito web del parlamento europeo in termini analoghi);

➤ il Giudice ha la possibilità di acquisire tutte le necessarie informazioni, anche d'ufficio, allorché occorre valutare la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice in fattispecie quali quella in esame ( cfr. Cass. S.U. 17.11.2008 N.27310); invero, ai sensi dell'art. 35 comma 10 del d.lgs. 25/2008, applicabile anche al procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, il Giudice provvede "assunti tutti i mezzi di prova necessari";

➤ ciò premesso, è credibile che nel caso di suo ritorno in Costa d'Avorio il

reclamante possa restare coinvolto nei disordini già in corso e che dovessero peggiorare malgrado la presenza delle forze O.N.U.; dal medesimo sito reuters risulta che siano morte decine di persone in seguito agli scontri post elettorali, come riferito il 14.1.2011 a Ginevra dall'esponente O.N.U. per i diritti umani R. Colville; sul punto, va tenuto conto che il reclamante è aderente ad un partito politico;

➤ ricorrono, quindi, quantomeno i presupposti per il riconoscimento dello status di persona ammessa alla protezione sussidiaria, poiché il reclamante corre rischio effettivo di subire grave danno, se tornasse nel proprio Paese d'origine;

➤ la ricorrenza dei requisiti per l'accoglimento dei reclami, quali quello di



8

specie, va valutata al momento della decisione;

➤ tutte le norme processuali dettate dall'art. 35 D.Lgs. n. 25/2008 individuano esclusivamente nella competente Commissione territoriale (a prescindere dalla esatta natura giuridica della stessa) la parte abilitata a stare in giudizio per l'Amministrazione statale;

➤ essa pertanto, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota; poiché il reclamante è stato ammesso al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria ( cfr. la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.4.2008) ed egli è risultato vittorioso, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e successive modifiche, il pagamento delle spese processuali va eseguito a favore dello Stato;

#### P. Q. M.

la Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto:


riconosce a ~~\_\_\_\_\_~~ nato ad Abidjan (Costa d'Avorio) il 19.12.1977, domiciliato in Torino Corso Vercelli n. 28 presso Gohi Julienne lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;

condanna la Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della status di rifugiato al rimborso in favore del reclamante delle spese di lite che liquida in € =100,00= per spese, € =161,00= per diritti ed € 1.000,00= per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e contributo, disponendo che il pagamento di tali spese sia eseguito a favore dello Stato.

Roma, 24 gennaio 2011.

Il Consigliere Estensore

Presidente Mariangela Cecere



Valere Nede de uelle nkuon

IL PRESIDENTE  
Liana De Ruggiero

5  
E 7 MAR. 2011